

Rep. n. 14559

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. CIG 74000266A2.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese aprile di , in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell'08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 225957 dell'8/4/2019) si sono costituiti:

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione,

nella persona del Dirigente dell'UOD Sorveglianza Sanitaria presso l'Ufficio del Datore di Lavoro dott. Paolo Gargiulo, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DGR n. 745 del 13/11/2018 e DPGRC n. 182 del 19/11/2018. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 avente prot. n. 97778 del 12/02/2019 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale;

2) Il Raggruppamento temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società CO.DI.ME. Compagnia Diagnostica Mediterranea srl, codice fiscale e partita iva n. 07350550633, nella persona dell'Ing. Bencivenga Michele, nato a

in qualità di Amministratore Delegato legale rappresentante della Società mandataria, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società mandataria, in Napoli, al Corso Novara 10.

Verificato che detto RTI è stato costituito per scrittura privata autenticata nelle firme a rogito del Dott. Giuseppe Satriano, Notaio in Afragola (Na), iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola dalle seguenti Società:

- 1) CO.DI.ME. srl, con sede legale in Napoli al Corso Novara n.10 - P.IVA 07350550633 (mandataria) al rep. n. 15187 del 18/1/2019;
- 2) IGEAMED srl, con sede legale in Roma alla Via Francesco Benaglia n. 13

P.IVA 05111821004 (mandante), con rep. n. 15182 del 17/1/2019.

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane UOD Sorveglianza Sanitaria la regolarità della visura camerale del 29/03/2019 documento T 311174535, per la Società CO.DI.ME. Compagnia Diagnostica Mediterranea srl per la tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 25/11/1998, numero e codice fiscale e partita IVA n. 07350550633 e R.E.A. n. NA608975.

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane UOD Sorveglianza Sanitaria la regolarità della visura camerale del 29/03/2019 documento T 311175969, per la Società IGEAMED srl, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 19/07/1996, numero e codice fiscale e partita IVA n. 05111821004 e R.E.A. n. RM 840916.

Verificato che, per la Società CO.DI.ME S.r.l., la Direzione Generale ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR NAUTG 0293864 del 6/11/2018.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato che, per la Società IGEAMED s.r.l., la Direzione Generale ha ri-

chiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR RMUTG 0412787 del 6/11/2018.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dalla UOD Sorveglianza Sanitaria della Direzione Generale delle Risorse Umane la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società CO.DI.ME. SRL, acquisito al prot. INPS 14716681 del 20/03/2019, con scadenza 18/07/2019 da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dalla UOD Sorveglianza Sanitaria della Direzione Generale delle Risorse Umane la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società IGEAMED srl acquisito al prot. INAIL 15144449 del 14/02/2019, con scadenza 14/06/2019 da cui risulta che le Società sono in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificato che il Dirigente dell'UOD Sorveglianza Sanitaria Direzione Generale Risorse Umane ha attestato, con nota n. 97810 del 12/2/2019, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

- che l'Avvocatura regionale ha espresso parere legale positivo, reso con nota prot. n. 0787473 dell'11/12/2018, sullo schema del presente contratto;
- che lo schema del presente contratto è stato approvato con Decreto n. 3 del

7/2/2019 dell'UOD Sorveglianza Sanitaria presso l'Ufficio del Datore di Lavoro.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/2/2018 è stata prenotata la spesa occorrente per l'effettuazione del servizio di sorveglianza sanitaria e delle prestazioni complementari per i dipendenti della giunta regionale della Campania, sul cap. U00226 Missione 01 Programma 0110 Titolo 1 Esercizi finanziari 2018-2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 65 del 29/3/2018, pubblicato in data 9/4/2018 sul BURC n. 28 è stato approvato il relativo bando di gara con annesso Disciplinare e Capitolato d'oneri, per un importo a base d'asta di Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) al netto di Iva per un servizio della durata di 36 mesi;
- con Decreti Dirigenziali n.161 del 25/7/2017 e n. 76 del 13/4/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative al suddetto affidamento;
- con Decreto Dirigenziale n. 262 del 12/11/2018 è stata approvata la procedura di gara n. 2341/A-T/17 in via definitiva con relativa graduatoria, ed aggiudicata la stessa al RTI la cui Offerta Tecnico economica, per un totale contrattuale complessivo triennale di Euro 362.804,00, (trecentosessantadue milaottocentoquattro/00) esente IVA;
- con nota prot. n. 9591 dell'8/1/2019, l'Ufficio speciale Centrale acquisti, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ha comunicato lo scioglimento della riserva ai sensi dell'art. 32, c. 7 d. lgs. 50/2016;

- che, ricorrendo motivi di urgenza, in quanto il servizio in oggetto viene reso al fine di ottemperare a inderogabili obblighi del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro - l'Ufficio del datore di lavoro, con nota n. 11413 del 8/1/2019, ha richiesto al R.T.I. l'esecuzione immediata del servizio nelle more della stipulazione del contratto;

- in data 23/1/2019 (giusto verbale CO.0000026 del 23/1/2019) l'Ufficio del datore di lavoro ha provveduto alla consegna in via d'urgenza sotto riserva di legge del servizio di sorveglianza sanitaria e delle prestazioni complementari per i dipendenti della Giunta regionale della Campania al R.T.I., di cui al D.D. n. 262 del 12/11/2018 dell'Ufficio speciale centrale acquisti, repertoriato al CO.2019.0000026 del 23/1/2019.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione (Capitolato speciale e Offerta Tecnica ed economica di cui alla premessa), pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD Sorveglianza Sanitaria della Direzione Generale per le Risorse Umane, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica

amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida al RTI, che accetta, l'incarico di svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle prestazioni complementari per i dipendenti della Giunta regionale della Campania disciplinato dagli artt. 1 e 2 del Capitolato speciale e dall'offerta tecnica.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

Il servizio che il R.T.I. si obbliga a prestare si sostanzierà nelle attività di cui agli artt. 25, 40 e 41 del d.lgs. 81/2008, da assicurare al personale della Giunta regionale della Campania che, in base ai Documenti di Valutazione dei Rischi (DUVRI), deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria, tra l'altro, comprende:

- a. lo svolgimento delle visite mediche previste dalla normativa vigente, ivi compresi gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente;
- b. i controlli finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
- c. il monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni del presente contratto avranno la durata di 36 mesi a decorrere dal 23/1/2019 data del verbale di consegna in via d'urgenza sotto riserva di legge del servizio di sorveglianza sanitaria e delle prestazioni complementari per i dipendenti della Giunta regionale della Campania repertorio

CO.2019.000026 DEL 23/1/2019.

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte in cronoprogrammi che il R.T.I. dovrà presentare trimestralmente.

Alla scadenza del citato termine il rapporto contrattuale s'intenderà risolto di diritto senza alcuna necessità di disdetta.

La Regione si riserva di aggiudicare al RTI, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, la ripetizione di servizi analoghi per un importo massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Il RTI, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla ripetizione dei servizi suddetti agli stessi patti e condizioni.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

Il RTI si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. acquisire le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a sorveglianza sanitaria presso l'azienda aggiudicataria del precedente appalto in formato digitale e provvedere alla migrazione di tali dati in un applicativo per la gestione informatica, come specificato nei successivi punti 6, 7 e 8;
2. disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico per i servizi di sorveglianza, così come previsto nell'offerta tecnica citata in premessa, in particolare dovrà mettere a disposizione le seguenti professionalità:
 - a. un medico competente coordinatore ed almeno cinque medici compe-

tenti collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e 39 del D. Lgs 81/08;

- b. almeno cinque infermieri;
- c. un'unità di personale amministrativa dedicata;
3. garantire la sostituzione, limitatamente ai casi di ferie o malattie, dei medici competenti designati, avvalendosi del personale sostitutivo indicato nell'offerta tecnica;
4. garantire che i medici competenti effettuino le visite, ciascuno coadiuvato dalla presenza di un infermiere, presso strutture ambulatoriali fisse (con esclusione, pertanto, di presidi mobili) messe a disposizione dal RTI, in numero non inferiore ad 1 (una) per ciascuna Provincia della Regione Campania e con sede nei capoluoghi di provincia. In tali strutture, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi della vigente normativa regionale, verranno effettuate le visite specialistiche e le prestazioni complementari previste dai protocolli di sorveglianza sanitaria ai lavoratori le cui sedi di lavoro sono ubicate nella stessa provincia della struttura. Eventuali approfondimenti diagnostici che si rendessero necessari, sempre a carico del RTI, potranno essere effettuati anche in altra struttura scelta da Medico Competente coordinatore. Per la città di Napoli ci si avvarrà, inoltre, per lo svolgimento di attività che non richiedono il possesso dell'autorizzazione sanitaria, di cui al periodo precedente, anche di locali ubicati presso la sede della Giunta Regionale di Palazzo Armieri, Via Marina 19 in Napoli;
5. supportare la gestione del sistema delle visite, anche mediante una apposita unità di personale amministrativo che dovrà essere presente presso gli uffici regionali almeno tre giorni alla settimana per tutta la durata dell'appalto;

6. Dotarsi di un applicativo informatico, accessibile via web, per la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria e in particolare per la dematerializzazione delle cartelle sanitarie dei lavoratori. Tale applicativo dovrà pertanto garantire il pieno valore giuridico di tutte le informazioni inserite ad aggiornamento delle cartelle sanitarie dei lavoratori, assicurandone la piena equipollenza rispetto agli analoghi documenti cartacei. Il RTI è obbligato, in particolare, a garantire quanto segue:

a. La creazione e modifica di ogni informazione di natura sanitaria dovrà essere associata a operazioni di firma elettronica avanzata, digitale o grafometrica, del medico competente che esegue la visita, con marcatura temporale ove necessaria. In particolare la nuova documentazione inserita nelle cartelle sanitarie elettroniche - ivi compresi i giudizi di idoneità - dovrà essere sottoscritta dai medici competenti con le suddette modalità di firma elettronica;

b. Allo scopo di conservazione ed eventuale presentazione ad autorità competenti, il contenuto informativo delle cartelle sanitarie dovrà essere esportabile dall'applicativo in un formato aperto (es. pdf) e con le sottoscrizioni elettroniche opportune a garantirne il necessario valore giuridico;

c. Dovrà essere assicurato il rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con particolare riferimento all'art. 32 comma 1-a riguardante la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 53 comma g del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il RTI è obbligato a redigere una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione dell'applicativo. In tale documento dovranno essere anche descritte le specifiche tecniche che garantiscono il soddisfacimento dei punti sopra elencati.

7. Il RTI si impegna a fornire a conclusione dell'appalto l'esportazione completa dei dati immessi nelle cartelle sanitarie elettroniche, secondo le specifiche che gli saranno rappresentate dall'Ufficio del datore di lavoro. Tali specifiche certamente prevedranno la necessità che con l'importazione di tali dati in altro applicativo o sistema di conservazione non venga interrotta la catena di certificazioni che garantisce il valore giuridico del contenuto informativo delle cartelle sanitarie.
8. garantire la migrazione dei dati dal sistema informatico del precedente gestore del servizio di sorveglianza sanitaria a quello adottato in attuazione del presente contratto;
9. garantire - mediante cooperazione applicativa - l'interoperabilità tra il sistema informatico di gestione adottato e il sistema informatico dell'Ufficio del datore di lavoro Sidal, secondo le esigenze che saranno rappresentate dalla Ufficio del datore di lavoro medesimo, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 7 - Gruppo di lavoro

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica.

L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata al formale assenso da parte della Regione, anche nei casi di forza maggiore, da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte del R.T.I.

La documentazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro pro-

posti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo del servizio è fissato in € 362.804,00 (euro trecentosessantaduemilaottocentoquattro/00), esente da IVA, con il quale il RTI si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il prezzo convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le prestazioni e gli oneri a carico del RTI previsti dal presente contratto per il periodo di durata dell'appalto. La procedura di affidamento del servizio è identificata dal numero CIG 74000266A2, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il suddetto importo è da liquidare con cadenza trimestrale, esclusivamente sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, a seguito della presentazione da parte del RTI di apposite relazioni e rendicontazione da sottoporre al vaglio e all'approvazione del Dirigente della UOD Sorveglianza Sanitaria e previa acquisizione da parte di quest'ultimo delle validazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del dirigente dell'Ufficio del datore di lavoro che attestino l'effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento. Il pagamento delle rate trimestrali avverrà - previa emissione della relative fatture - mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato acceso dal RTI, presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, le cui previsioni tutte in ordine agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari il

RTI si obbliga a rispettare. Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell'appalto.

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, il RTI è soggetto alle disposizioni normative previste, e pertanto, le fatture dovranno essere inviate elettronicamente, successivamente alla verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio. Entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, la Regione provvederà alle liquidazioni dovute. A tal fine si riportano:

Codice Univoco Ufficio: VASSYN.

Descrizione Ente: Regione Campania

Descrizione unità organizzativa: Direzione Generale per le risorse umane - UOD Sorveglianza sanitaria

Le fatture non regolari, ai fini fiscali, si intendono non presentate e non ricevute.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà compiuto dalla Regione mediante accredito sul c/c bancario dedicato ed indicato per iscritto dal RTI.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo rate trimestrali posticipate.

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, al RTI, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Mandataria.

Art. 9 - Cauzione

La Regione dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 06/02/2019 n 1691.00.27.2799755527, stipulata con SACE Gruppo CDP (Agenzia di Roma Cadore), per un importo pari a Euro 73.395,25 (settantatremilatrecentonovantacinque/25) pari al 20,23 per cento del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordi-

natamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il RTI.

Art. 10 - Oneri a carico del contraente

Fanno carico al RTI tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Art.11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

1. per scioglimento o fallimento del RTI o di una delle imprese partecipanti al raggruppamento;
2. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
3. per frode di cui si sia resa colpevole il R.T.I.;
4. per cessione ad altri soggetti, o subappalti degli obblighi contrattuali, senza espressa autorizzazione della Regione;
5. intervenuta incompatibilità tra le parti contrattuali;
6. laddove, per qualunque causa, venga meno, in tutto o in parte, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 10 e il RTI non provveda alla sua ricostituzione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta della Regione;
7. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente contratto siano eseguite senza avvalersi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo le previsioni della legge 13 agosto 2010 n. 136;

8. laddove, per qualunque causa, venga meno, in tutto o in parte, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 e il RTI non provveda alla sua ricostituzione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta della Regione;

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R. o PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Resta convenuto, altresì, che in caso di risoluzione la Regione si riserva il diritto di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente.

Art. 12 - Recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI (o altro) con lettera raccomandata A/R o con pec.

Dalla data d'efficacia del recesso il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione il R.T.I. ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10 per cento (dieci per cento) del

corrispettivo relativo alle residue attività.

Il RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del R.T.I. siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

Nel caso in cui la Regione riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali relativamente ai tempi e/o alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, l'Ufficio del Datore di Lavoro, per la Regione, contesterà per iscritto tali inadempienze ai sensi dell'art. 1456 c.c., diffidando il RTI a fornire dettagliate giustificazioni in merito entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di inerzia del RTI ovvero qualora le motivazioni fornite non siano considerate adeguate, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa alla Regione, per il tramite della UOD Sorveglianza Sanitaria, la facoltà di applicare penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all'1 per

cento (uno per cento) sul valore del contratto per ciascuna inadempienza.

Qualora le penali applicate superino complessivamente il 5 per cento del corrispettivo contrattuale il contratto si intenderà risolto di diritto.

La Regione potrà detrarre l'importo dei crediti, derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra, dall'importo della cauzione di cui all'art. 10, ovvero potrà compensare quanto dovuto da l RTI con il corrispettivo a questa spettante, detraendo il relativo importo delle fatture relative ai corrispettivi maturati. In ogni caso, la Regione potrà operare dette detrazioni o compensazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché potrà compensare il credito con quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo.

L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il diritto della Regione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 14 - Clausola di manleva

Il R.T.I. si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La stessa, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della Regione. Il personale impiegato dal RTI non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

A tal fine il RTI ha stipulato una Assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro con la Reale Mutua – Agenzia di Napoli San Carlo n. 2010/03/2080648 con scadenza 7/9/2019.

Art. 15 - Sicurezza, infortuni e danni a terzi

Durante la permanenza nei locali della Regione, il personale dipendente, i collaboratori e i prestatori d'opera del RTI saranno soggetti alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale regionale. Il RTI assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio ai propri collaboratori e prestatori d'opera. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati dai predetti collaboratori o prestatori d'opera alle persone nonché alle cose sia della Regione sia di terzi, per le prestazioni contrattuali rese.

Il RTI, ai sensi dell'art. 20 del capitolo speciale d'appalto, ha stipolato, in data polizza assicurativa n. 2010/03/2080648 del 08/03/2019, che tiene indenne la Regione dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede anche una responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio di cui, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 16 - Obblighi sociali

Il R.T.I. si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

La Regione, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, si

riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo dell'appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità segnalate dall'Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTI è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD Sorveglianza Sanitaria e svolta tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 18 - Obblighi di riservatezza

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del RTI a gare e appalti.

IL RTI si obbliga ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione o comunque relativi al personale regionale sottoposto a visite e/o accertamenti. La violazione dell'obbligo di segretezza di cui al presente articolo comporta l'annullamento del contratto, nonché la responsabilità del RTI per eventuali

danni provocati, anche nei confronti della Regione stessa.

Con la sottoscrizione del presente Contratto IL R.T.I., accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR"), dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, del D. Lgs. n. 101/2018 e di eventuali ulteriori successive modifiche alla normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali

Art. 19 - Dati informativi e supporto logistico

La Regione assicura al RTI la collaborazione per l'acquisizione dei dati informativi ritenuti necessari per l'attività da espletare. L'elenco delle mansioni svolte dai lavoratori da assoggettare agli accertamenti sanitari verrà messo a disposizione del medico competente dall'Ufficio del Datore di Lavoro.

Art. 20 - Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art.21 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità e Obblighi di tracciabilità
finanziaria

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI e l'Amministrazione regionale si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

IL RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del contratto.

Il RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n.0147995 del 06/03/2019 della D.G. Risorse Umane UOD Sorveglianza Sanitaria gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

Art. 21 - Codice del comportamento ex D.p.r. 62/2013

IL RTI si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 22 -Autorizzazione al trattamento dati personali

IL RTI autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché, del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016, anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Art. 23 - Imposte e spese

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica ad eccezione dell'allegato/degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Si dà atto che le prestazioni rese in attuazione del presente contratto sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 4 /E del 28 gennaio 2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventitre pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).